

Associati

VIVARELLI DOTT. ENRICO
CASANOVI RAG. FRANCO
TURCHI DOTT. LIVIO
SERAFINI RAG. RICCARDO

Altri Professionisti

PAMPANINI DOTT. DAVID

Firenze, 11 febbraio 2026

Circolare Clienti n. 8/2026

Ai Clienti interessati

Loro indirizzi

Oggetto: Legge di Bilancio 2026

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha apportato, fra l'altro, alcune significative novità, in ambito tributario, sia per gli imprenditori che per le persone fisiche, sintetizzate nelle allegate schede informative:

- professionisti – pagamenti PA;
- rateizzazione delle plusvalenze;
- regime forfettario;
- cripto-attività;
- assegnazione/cessione agevolata beni ai soci e trasformazione in società semplice;
- estromissione agevolata imprenditore individuale.

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.



(Dott. Enrico Vivarelli)

PROFESSIONISTI – PAGAMENTI PA

A decorrere dal 15/06/2026, per tutti i pagamenti, di qualsiasi importo, effettuati dalla Pubblica Amministrazione a favore di professionisti, è previsto l'obbligo sistematico in capo alla PA di verificarne la regolarità fiscale presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

In presenza di debiti iscritti a ruolo (scaduti e non pagati o non rateizzati), per qualsiasi importo, i compensi dovuti saranno assegnati direttamente all'Agente della Riscossione.

REGIME FORFETTARIO

Anche per l'anno d'imposta 2026, viene mantenuto il limite di € 35.000 dei compensi da lavoro dipendente e assimilati (ex artt. 49 e 50 TUIR) oltre il quale non è possibile accedere al regime "forfettario".

Ricordiamo che, per usufruire del regime "forfettario" nell'anno 2026, occorre fare riferimento ai redditi percepiti nel 2025 e, ove il limite suddetto di € 35.000 sia superato, il soggetto non può applicare il regime agevolato.

RATEIZZAZIONE DELLE PLUSVALENZE

Viene stabilito che le plusvalenze realizzate **a decorrere dall'1/1/2026**, nell'ambito del reddito d'impresa, sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 87 del TUIR (ovvero quelle senza i requisiti PEX) non possono essere rateizzate, concorrendo a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state "conseguite".

Rimane la possibilità di rateizzare le plusvalenze solo per le:

- **plusvalenze da cessione di azienda o ramo di azienda**, a condizione che il complesso aziendale sia stato posseduto per almeno tre anni;
- **plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche** mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, limitatamente alla quota che corrisponde proporzionalmente al corrispettivo in denaro, con periodo minimo di possesso di due anni.

In sintesi, con la modifica apportata al comma 4 dell'art. 86, TUIR, la disciplina della rateazione delle plusvalenze è la seguente:

Rateizzazione plusvalenze				
Tipologia bene	anni possesso bene		n. rate (max)	
	fino al 2025	dal 2026	fino al 2025	dal 2026
Bene strumentale	3	--	5	--
Azienda / ramo d'azienda	3	3	5	5
Immobilizzazione finanziaria (no PEX)	3	--	5	--
Diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta (società sportive professionistiche)	2	2	5	5

.CRIPTO – ATTIVITA'

La Legge di Bilancio 2026 introduce una riconfigurazione della tassazione sulle attività finanziarie, stabilendo che l'aliquota dell'imposta sostitutiva:

- a) per le plusvalenze da cripto attività, è elevata dal 26% al **33%**;
- b) sui proventi per gli E-Money TOKEN, denominati in euro e conformi al regolamento MICA, resta al 26%.
- c) In merito alla tassazione delle cripto-attività si conferma l'innalzamento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dal 26% al 33%.

Si consiglia pertanto a coloro che detengono cripto attività ordinarie e Emt in euro di:

- identificare correttamente la natura del Token detenuto,
- distinguere le operazioni fiscalmente neutrali da quelle realizzative,
- ricostruire in modo puntuale costi, valori e controvalori ai fini del calcolo della plusvalenza.

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E

TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

Viene riproposta l'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società, di capitali e di persone, di assegnare o cedere ai soci, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva:

- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici Registri non utilizzati come beni strumentali.

È altresì prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

I benefici fiscali si sostanziano nel pagamento di:

- imposta sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;
- imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Relativamente alle imposte indirette le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

- per il 60%, entro il 30/9/2026;
- per il rimanente 40%, entro il 30/11/2026.



VIVARELLI - TURCHI - CASANOVI & ASSOCIATI
COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI - CONSULENTI DEL LAVORO

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMPRENDITORE INDIVIDUALE

Viene riproposta l'estromissione agevolata dell'immobile strumentale da parte dell'imprenditore individuale, ossia il passaggio dello stesso dalla sfera "d'impresa" alla sfera "privata" a fronte del versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%. L'agevolazione, con effetto dall'1/1/2026:

- è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 30/9/2025;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1/1 al 31/5/2026;
- richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8% da effettuare come segue:
 - il 60%, entro il 30/11/2026;
 - il rimanente 40%, entro il 30/6/2027.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Dal punto di vista soggettivo l'estromissione si applica alle persone fisiche che rivestono la qualifica di imprenditori individuali al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Restano esclusi i professionisti e gli enti non commerciali.